



Roma, 18 novembre 2020

Circolare n. 353/2020**Oggetto: Notizie in breve.**

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Attività degli uffici MCTC sospese - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che continuano ad essere sospese, in quanto ritenute non indifferibili, le attività degli uffici della Motorizzazione Civile relative alla revisione dei veicoli con massa fino a 3,5 tonnellate e allo Sportello telematico dell'automobilista, nonché, in ottemperanza a quanto stabilito dal MIT, le prove pratiche di guida nelle prime regioni che sono state considerate zone rosse – Circolare MIT n.6485 del 17.11.2020 – Decreto MIT n.507 dell'11.11.2020.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Apertura punti di ristoro nei porti e interporti – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute hanno disposto che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande resti consentita senza limiti di apertura, oltre che nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, anche nelle zone portuali e interportuali – Ordinanza MIT–Ministero Salute del 17.11.2020.

Finanziamenti – Autotrasporto – Rinnovo parco veicolare – Chiarimenti – Gli acquisti incentivabili in base alla edizione degli incentivi attualmente operativa (le domande possono essere presentate entro il 30 novembre) sono quelli effettuati fino al 30 settembre 2020; pur non essendo richiamato né dal decreto interministeriale MIT-MEF 14.8.2020 di ripartizione delle risorse, né dal decreto dirigenziale MIT 21.10.2020 con il quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, il suddetto termine è previsto dalla norma primaria contenuta nel DL n.124/2020 convertito dalla Legge n.157/2020 (art.53) ed è pertanto da rispettare, come chiarito anche in una delle FAQ presenti sul sito di RAM (<http://www.ramspa.it/contributi-rinnovo-parco-veicolare>).

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [338/2020](#), [336/2020](#) e [185/2020](#)
Allegati tre
D-Gr/gr*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

AI CPA
LORO SEDI

Agli USTIF
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Via Leonardo da Vinci, 161
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile

Alle OO.SS.
LORO SEDI

e, p. c. Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

A Confarca
ROMA

A Unasca
ROMA

OGGETTO: Chiarimenti in materia di attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020.

Come è noto, l'art. 87, co. 1, del DL n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, prevede tra l'altro che le pubbliche amministrazioni *“limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*.

Ai sensi della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna, sia all'utenza esterna.

In tal senso ha disposto, da ultimo, la circolare prot. n. 3352 del 21 maggio 2020 ai sensi della quale, a decorrere dal 25 maggio u.s., gli Uffici periferici di questo Dipartimento hanno ripreso tutte le attività di competenza, anche quelle da rendere in presenza, ad eccezione di:

- attività di Sportello telematico dell'automobilista, fermo restando il controllo sulle attività degli STA;
- revisione periodica degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3500 kg;
- revisione dei ciclomotori, dei motocicli, dei tricicli e dei quadricicli.

Tanto premesso, è stato chiesto di chiarire se le disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 9, lett. s), del DPCM 3 novembre 2020, nella parte relativa all'attività degli Uffici della Motorizzazione, ed in specie con riferimento all'ipotesi ivi prevista di sospensione delle attività di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'agli articoli 121 e 122 CdS, hanno inciso sulla validità delle disposizioni di cui alla citata circolare 3352 del 25 maggio 2020.

Al riguardo si precisa che nulla è innovato o da innovarsi e che, pertanto, ai fini dell'individuazione delle attività di motorizzazione indifferibili, restano confermate le disposizioni di cui alla citata circolare.

Unica eccezione può essere costituita dal caso di sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, eventualmente disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, in particolari aree del Paese “in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19”.

In tal caso, nelle sole aree e per il solo periodo di tempo indicati da tali decreti, le attività di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui agli artt. 121 e 122 del Codice della strada ivi previste, cessano automaticamente di avere il carattere dell'indifferibilità, per riacquisirlo altrettanto automaticamente alla data di cessazione degli effetti dei decreti ministeriali in parola.

Si ritiene inoltre, per omogeneità, di dover fornire chiarimenti riguardanti le attività degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF), incardinati presso le Direzioni Generali Territoriali e rientranti nell'insieme degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti. A riguardo questo Dipartimento, con nota prot. N. 2638 del 24/4/2020 aveva elencato le “attività indifferibili da rendere in presenza” di competenza di tali Uffici e successivamente, con Decreto Dirigenziale STIF TPL n. 128 del 1/5/2020 erano state emanate disposizioni, anche in capo agli esercenti, per la protezione dei lavoratori nell'ambito di tali attività, superando le sospensioni e le proroghe disposte precedentemente.

Considerata la tipologia delle attività degli USTIF e la loro importanza ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, si ritengono indifferibili tutte le attività di competenza, inclusi i sopralluoghi su lavori inerenti opere finanziate con risorse statali, la partecipazione alle commissioni d'inchiesta ai sensi dell'art. 93 del DPR 753/80 e gli esami di abilitazione del personale addetto ai sistemi di trasporto ad impianti fissi. Gli esami potranno essere svolti da remoto per la parte teorica e successive circolari ne definiranno le modalità di svolgimento.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla costruzione del materiale rotabile, qualora essi debbano essere svolta all'estero, gli Uffici sono esonerati dal dover inviare il proprio personale ed acquisiranno pertanto la documentazione attestante l'esito favorevole delle prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott.ssa Speranzina DE MATTEO)

Firmato digitalmente da
Speranzina De Matteo

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot:
0000507-11/11/2020-REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTE le *delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020* con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

VISTO il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 121 e 122;

VISTO il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, adottata ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, con la quale sono state individuate, ai sensi e per gli effetti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4";

VISTO l'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che prevede, tra l'altro, che: *"in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove"*;

RITENUTO necessario, al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 ed in coerenza con le misure di contenimento previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 per le Regioni collocate "uno scenario di tipo 4", disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio delle Regioni indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove;

SENTITI i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

DECRETA

Art. 1

(Sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, sono sospese dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 21 novembre 2020, le prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
2. E' disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove pratiche di guida, per effetto della sospensione di cui al comma 1, la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 21 novembre 2020.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida da espletarsi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2

(Aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)

1. Il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiorna l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in coerenza con le disposizioni del presente decreto. A tal fine, con provvedimento della predetta Direzione Generale possono anche essere disposte prescrizioni per l'utenza o istruzioni per il controllo su strada della validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.


Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di sua adozione e fino al 21 novembre 2020.

Roma, li

IL MINISTRO





Il Ministro della Salute

DI CONCERTO CON

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 9, lett. hh) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ai sensi del quale *“restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”*;

Visti gli articoli 2, comma 4, lett. c) e 3, comma 4, lett. c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che prevedono la medesima disposizione di cui al richiamato articolo 1, comma 9, lett. hh), rispettivamente per le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto” e in uno “scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto”;

Preso atto dell'esigenza manifestata dagli operatori di settore e dalle OO.SS. di categoria dei lavoratori del trasporto di merci su strada, di tenere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali servizi essenziali, anche nei porti e negli interporti;

Ritenuto necessario, a tal fine, prevedere l'estensione delle disposizioni richiamate anche nelle suddette aree;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nei siti di cui agli articoli 1, comma 9, lett. hh), 2, comma 4, lett. c) e 3, comma 4, lett. c), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, anche nei porti e negli interporti.


Art. 2

La presente ordinanza produce effetti dal giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non oltre il 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **17 NOV 2020**

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Paola De Micheli

